

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE

della ASSOCIAZIONE “ISTITUTO ANGELO E MARGHERITA GAVINA” con sede in Via Fossa n.15 Stradella
nella “OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE – Ente senza scopo di lucro eretto con Decreto vescovile del 1 Gennaio 1958 con sede in Tortona palazzo Vescovile Piazza Duomo n.12

Il presente progetto di fusione viene redatto in quanto già da tempo i due enti hanno progettato una riorganizzazione economico-finanziaria nonché gestionale che permetta di continuare a mantenere vive e funzionali le strutture dell’Istituto Angelo e Margherita Gavina che è nato grazie alla generosità dei soci fondatori ma che oggi ha bisogno di un rilancio e di una governance che permetta di utilizzare in modo funzionale gli immobili e le strutture che la stessa associazione possiede .

La unificazione dell’associazione nell’Ente ecclesiastico “Opera Diocesana della Preservazione della fede” permetterebbe di raggiungere tale finalità dando nuovo slancio e nuovo vigore all’azione voluta dai soci fondatori.

L’opera diocesana ha il personale adeguato, il know how necessario per continuare nell’azione intrapresa dagli originari fondatori che pur con spirito laico avevano dimostrato una visione solidaristica che può trovare una continuazione ideale nelle finalità che attualmente persegue l’Opera diocesana.

L’opera diocesana inoltre è ben presente sul territorio del Comune di Stradella ove opera l’Istituto gestendo già edifici scolastici da oltre 50 anni.

La presente operazione straordinaria di fusione per incorporazione dal punto di vista del profilo giuridico oggi trova specifica disciplina nell’art. 42 bis del c.c aggiunto dall’art. 98 del Dlgs 3.7.2017 n. 117, il quale rinvia, per quanto compatibili, alle norme in tema di fusione societaria.

In primo luogo, muovendo dal dato testuale occorre rilevare che i due statuti non escludono la possibilità della presente fusione e pertanto nulla osta a che si proceda per tale adempimento.

Il presente progetto viene redatto sulla base dei bilanci dei due enti ove viene evidenziato la consistenza patrimoniale degli enti coinvolti e l’elenco aggiornato dei creditori della sola incorporanda.

Per quanto concerne la relazione che illustra le motivazioni e gli effetti della fusione, i due organi amministrativi hanno sostanzialmente riprodotto quanto viene qui illustrato.

Si è ritenuto inoltre, al fine di dare contezza dell’adeguatezza del patrimonio che risulterà dalla presente operazione di non redigere una relazione di stima - in analogia a quanto prevede l’art. 2500 ter c.c. per evitare che attraverso la presente operazione si ingeneri il dubbio che il patrimonio dell’ente risultante dalla fusione non sia congruo allo scopo che l’ente continuerà a perseguire – sul presupposto che l’ente incorporante risponde illimitatamente dei propri debiti e sia in grado di far fronte alle esigenze della gestione dell’incorporanda.

1) A seguito della incorporazione

L’OPERA DIOCESANA DELLA PRESERVAZIONE DELLA FEDE

non varierà la denominazione e neppure il proprio statuto e l’ente incorporante a decorrere dalla data di perfezionamento dell’operazione di fusione, subentrerà in tutti i rapporti giuridici dell’Istituto Angela e Margherita Gavina e comprenderà tra le proprie attività e passività di bilancio gli elementi attivi e passivi patrimoniali dell’associazione incorporata in quanto l’ente incorporante risponde illimitatamente dei propri debiti.

2) **Rapporto di cambio**

Trattandosi di fusione per incorporazione tra enti non lucrativi di natura diversa, non può sussistere alcun rapporto di cambio posto che non vi è alcun diritto degli associati a partecipare all'ente incorporante né alcun diritto degli associati dell'incorporata sul patrimonio sociale della stessa.

Dalla natura degli Enti coinvolti nella fusione consegue che esula dalla stessa qualsivoglia necessità di determinare rapporti di cambio in senso tecnico-giuridico, conguagli in danaro, modalità di assegnazione di quota di patrimonio, date di partecipazione agli utili, né di predisporre relazioni o documentazione di amministratori e/o esperti attestanti congruità di rapporti di concambio, conguagli e simili.

3) **Situazioni Patrimoniali ed effetti della fusione**

A norma dell'art 2501-quater del cod. civ. vengono allegati sotto la lettera "A" al presente documento il Bilancio (Stato Patrimoniale) dell'ODPF chiuso in data 31/08/2020 e il Bilancio (Stato Patrimoniale) dell'Associazione Istituto Angelo e Margherita Gavina chiuso in data 31/12/2020.

All'esito della fusione ed a decorrere dal momento in cui la medesima avrà effetto nei confronti dei terzi, l'Associazione incorporata cesserà di esistere e cesseranno gli organi sociali della incorporata. Si dà atto che, a seguito dell'approvazione della fusione e del progetto di fusione in oggetto da parte delle assemblee competenti di ciascun ente partecipante alla fusione, si darà corso alla stipulazione di un atto di fusione cui occorrerà dare pubblicità come prescritto dall'art. 2500 novies precisandosi che gli effetti dell'atto avranno efficacia costitutiva decorsi sessanta giorni dall'esecuzione degli adempimenti pubblicitari.

4) non sono previsti trattamenti riservati a particolari categorie di associati; nessun vantaggio particolare è proposto a favore di alcun componente dei Consigli Direttivi o Presidente degli enti partecipanti alla fusione. Con il perfezionamento dell'atto di fusione, tutte le cariche sociali e tutte le procure conferite dall'incorporata dovranno ritenersi decadute di pieno diritto, mentre resteranno in carica tutti gli organi della incorporante fino alla naturale scadenza.

Il presente progetto di fusione sarà pubblicato per 30 giorni dalla data di approvazione dei due Consigli Direttivi, ai sensi dell'art. 2501-ter, terzo comma, cod. civ., sul sito internet di ciascuna degli enti Associazioni partecipanti alla fusione, nonché depositato in copia, unitamente ai fascicoli dei bilanci degli ultimi tre esercizi nella sede di ciascuna dei due enti partecipanti alla fusione. Decorsi 30 giorni dalla suddetta pubblicazione le Assemblee delibereranno la fusione per incorporazione di cui al presente progetto di fusione.

Le delibere di fusione verranno notificate ai creditori dell'associazione incorporata.

Decorso il termine di cui all'art.2503 cod. civ, ridotto a trenta giorni ai sensi dell'art.2505 quater cod. civ. senza che avverso alla deliberata operazione di fusione siano state mosse opposizioni da parte dei creditori, gli enti partecipanti alla fusione possono procedere con l'atto pubblico notarile di fusione.

Stradella – Tortona, lì 27 febbraio 2021

Associazione Angelo e Margherita Gavina
Stradella – Via Fossa n. 15

Il Presidente
Prof. Mauro Rossi

Opera Diocesana per la Preservazione
della Fede
Tortona – Piazza Duomo n. 12

Il Presidente
Don Francesco Larocca